

Il nuovo decreto biometano (15/09/2022)

Con il nuovo **decreto biometano 2022** (da leggere congiuntamente al nuovo D. LGS. 199/2021), continua il sostegno alla produzione di **biometano immesso nella rete del gas naturale*** nel settore dei **trasporti** (per il quale vale ancora la nozione di carburante avanzato), ed ora anche **per altri usi**.



Il decreto prevede nuovi incentivi al biometano (STOP CIC, avanti con le tariffe omnicomprensiva e premio), prodotto da **nuovi impianti o da impianti riconvertiti**, che entrano in esercizio inderogabilmente entro il **30 giugno 2026**; il contingente disponibile totale è di **257.000 Smc/h** di biometano, che corrispondono ad oltre 1.000 impianti da 1MW elettrico equivalente.

Contributi in conto capitale e tariffe incentivanti

Agli impianti di produzione di biometano di **nuova realizzazione** e agli impianti agricoli da **riconvertire** alla produzione di biometano, che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, sono riconosciuti i seguenti incentivi:

- contributi in conto capitale** (a fondo perduto) sugli investimenti sostenuti, a favore degli impianti inseriti in graduatoria, la cui erogazione avviene alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto;
- tariffe incentivanti** applicate alla **produzione netta di biometano** per una durata di **15 anni**.

Contributi in conto capitale

La seguente tabella riporta il costo specifico di investimento massimo ammissibile e la percentuale di contribuzione in conto capitale riconosciuta (Allegato 1 al decreto).

| Alimentazione | Capacità produttiva biometano (C _p) | Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h] | | % di contribuzione in conto capitale |
|-----------------------------|---|---|---------------|--------------------------------------|
| | | Nuovi impianti | Riconversioni | |
| Impianti agricoli | C _p ≤ 100 Smc/h | 33.000 | 12.600 | 40% |
| | 100 Smc/h < C _p ≤ 500 Smc/h | 29.000 | 12.600 | 40% |
| | C _p > 500 Smc/h | 13.000 | 11.600 | 40% |
| Impianti a rifiuti organici | Qualsiasi | 50.000 | - | 40% |

Alcuni esempi di calcolo dei contributi in conto capitale:

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---|-----|---|-------------|
| Nuovo impianto agricolo da 300 smc/h | 300 smc/h | x | 29.000 | x | 40% | = | 3.480.000 € |
| Riconversione impianto 999 kWel agricolo | 250 smc/h | x | 12.600 | x | 40% | = | 1.260.000 € |

Spese Ammissibili

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

- i costi di **realizzazione ed efficientamento dell'impianto** quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas (upgrading), la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO₂, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
- le attrezzature di **monitoraggio e ossidazione del biometano**, dei **gas di scarico** e di monitoraggio delle **emissioni fuggitive**;
- i costi di **connessione alla rete** del gas naturale;
- i costi per l'acquisto o acquisizione di **programmi informatici** funzionali alla gestione dell'impianto;
- le spese di **progettazione, direzione lavori**, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
- i costi per la fase di **compostaggio** del digestato.

Tariffe incentivanti riconosciute per 15 anni

Il decreto prevede 2 tipologie di tariffe: la **tariffa omnicomprensiva** e la **tariffa premio**

| Tipi di rete | Reti CON obbligo di connessione di terzi | Reti CON obbligo di connessione di terzi | Reti DIVERSE dalle precedenti |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Capacità produttiva | ≤ 250 Sm ³ /h | > 250 Sm ³ /h | qualsiasi |
| Tariffa | TARIFFA OMNICOMPRESIVA Tariffa di riferimento decurtata della percentuale di ribasso offerta nella procedura d'asta | + Tariffa di riferimento (al netto del ribasso d'asta) - prezzo medio mensile del gas naturale - prezzo medio mensile delle GdO = TARIFFA PREMIO Se la differenza è negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi | |
| Garanzie di origine (GdO) | Trasferimento a titolo gratuito al GSE | Nella disponibilità del produttore | |



Il **Biometano** (Art. 2, c.1) è il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas.

* La **Rete del gas** (Art. 2, c.1) comprende tutte le reti gas, i mezzi di trasporto (carri bombola, cisterne LNG, ecc.) e i distributori del gas (sia allo stesso gassoso che liquido).



Come si accede agli incentivi?

L'accesso agli incentivi avviene a seguito dell'**aggiudicazione di procedure competitive pubbliche (ASTE TELEMATICHE)**. Il decreto prevede almeno due procedure all'anno (una nel 2022), con un periodo di apertura dei bandi di 60 giorni. Entro 90 giorni dalla chiusura delle aste il GSE pubblica le graduatorie dei progetti ammessi.

Nella partecipazione all'asta i soggetti richiedenti dovranno indicare la **riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento** che intendono offrire, riduzione che dovrà essere non inferiore all'1%. Le tariffe di riferimento (vedi tabella sottostante) si riducono del 2% a partire dal 2024. **L'inserimento in graduatoria (e quindi l'aggiudicazione degli incentivi) avviene sulla base del ribasso percentuale offerto.** In caso di superamento dei contingenti a disposizione, i successivi criteri di assegnazione sono la sostenibilità e l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tariffe di riferimento per gli impianti di nuova realizzazione e gli impianti agricoli riconvertiti (Allegato 2 al decreto).

| Alimentazione | Capacità produttiva biometano (C _p) | Tariffa di riferimento [€/MWh] | Tariffa di riferimento [€/Sm ³] |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Impianti agricoli | C _p ≤ 100 Smc/h | 115 | 1,086 |
| | C _p ≥ 500 Smc/h | 110 | 1,038 |
| Impianti a rifiuti organici | Qualsiasi | 62 | 0,585 |

Gli impianti dovranno **entrare in esercizio entro 18 mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria (24 mesi in caso di alimentazione a FORSU).

Non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE


Chi può partecipare alle aste per l'aggiudicazione degli incentivi?

I requisiti per l'accesso agli incentivi sono, in sintesi:

- possesso del **titolo abilitativo** (autorizzazione) alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
- **preventivo di allacciamento** rilasciato dal gestore di rete ed accettato (per gli impianti da connettere alle reti del gas con obbligo di connessione di terzi)
- rispetto del requisito di sostenibilità (vedi box)
- nel caso di riconversione che la stessa sia fatta su impianto esistente
- il rispetto dei requisiti previsti dai **"Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria"** per gli impianti collocati in zone interessate da **procedure d'infrazione comunitaria** per la qualità dell'aria
- conformità alla direttiva sulle **emissioni Industriali** per la produzione di biometano mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze per la fabbricazione di **prodotti chimici organici** (in particolare idrocarburi semplici)
- nel caso di impianti situati in **zone vulnerabili ai nitrati** deve essere utilizzato nel piano di alimentazione complessivo almeno il **40% in peso di effluenti zootecnici**
- la costruzione di **vasche di stoccaggio del digestato** di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas

Per approfondimenti si faccia riferimento al testo integrale all'art 4 del Decreto: "Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione".

Quando possiamo dire che il biometano rispetta il requisito di sostenibilità?



Consulenza autorizzativa

Grazie ad un'approfondita conoscenza della normativa edilizia ed ambientale BTS Biogas è in grado di affiancare il cliente nella fase autorizzativa dell'impianto.

Il nostro ufficio permitting si occupa di predisporre la documentazione tecnico/ ambientale, edilizia e antincendio per l'autorizzazione dell'impianto, di istruire le domande di connessione alle reti dell'energia elettrica e del gas, di produrre le pratiche complete di PAUR e AIA per gli impianti a FORSU.

IMPIANTI DI BIOGAS RICONVERTITI: focus sui ricavi

Che differenza c'è tra il sistema incentivante esistente (elettrico) e la nuova tariffa incentivante del biometano?

Di seguito si riportano alcuni esempi semplificativi relativi al solo fatturato da biometano:

| | Potenza (kWh/Smc/h) | Ore per anno | Tariffa | Totale fatturato |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Impianto esistente | 999 kW/h | 8.200 | 280 €/MWe1 | € 2.293.700 |
| Impianto riconvertito equivalente a | 250 Sm ³ /h | 8.400 | 110 €/Sm ³ /h | € 2.185.500 |
| Equivalente tariffa al kWh/h | | | € 0,267 | |

ALLEGATO VIII Decreto Legislativo 199/2021: materie prime double counting

Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a).

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER:

CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
 CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
 CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente Allegato;

In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER:

CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;
 CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);
 CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;
 CER 02 04 01 - CER 02 04 03; • CER 02 05 01 - CER 02 05 02
 CER 02 06 01 - CER 02 06 03;
 CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.

Vi rientrano inoltre: sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio buccette di pomodoro, sanse esauste e pastazzo di agrumi.

e) Paglia;

f) Concime animale (effluenti zootecnici) e fanghi di depurazione;

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di

frutti di palma vuoti;

In tale voce si intendono compresi anche: Palm Oil Mill Effluent (POME); Empty Fruit Bunch (EFB)

h) Pece di tallolio; **i)** Glicerina grezza; **j)** Bagasse; **k)** Vinacce e fecce di vino; **l)** Gusci; **m)** Pule;

n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, scheghe, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio;

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.

Comprendono:

residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci); colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanto, canna comune);

colture energetiche erbacee di copertura ovverosia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

| | |
|-------------------------------------|--|
| - Favino (Vicia faba minor) | - Erba medica (Medicago sativa L.) |
| - Facelia (Phacelia spp.) | - Loïssa (Lolium spp.) |
| - Rapa invernale (Brassica rapa L.) | - Senape abissina (Brassica carinata L.) |
| - Sorgho (Sorghum spp.) | - Tabacco (Nicotiana tabacum L.) |
| - Trifoglio (Trifolium spp.) | - Triticale (Triticum secalotriticum) |
| - Sulla (Hedysarum coronarium L.) | - Veccia (Vicia sativa L.) |

residui industriali: anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;

altri residui industriali;

materie derivate dai rifiuti organici.

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.

In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie

ligno-cellulosiche costituite da: biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura

residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura. In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:

CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali;

CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;

CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;

CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);

CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;

CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, comma 1, è limitato ai sensi del comma 2 lettera b) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a).

a) Olio da cucina usato;

In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i seguenti CER: CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;

CER 19 08 09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Si tratta dei grassi animali classificati come sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati, non destinati al consumo umano di categorie 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/2011 del 7 febbraio 2013.

Pioniera nel settore della digestione anaerobica, con oltre 25 anni di esperienza e 250 impianti realizzati nel mondo, BTS Biogas ha saputo affermarsi a livello internazionale nello sviluppo, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di biogas e biometano.



5 sedi

IT - FR - UK - US



25+

Anni di esperienza



250+

Impianti nel mondo



150+

Impianti assistiti



25.000 mq

Magazzino e centro Logistico



2.000 mq

Laboratorio



170.000+

Analisi effettuate all'anno



29

Brevetti internazionali



BTS Biogas Srl

Laboratorio, Assistenza e Logistica

Via Vento, 9
I-37010 Affi (VR)

info@bts-biogas.com

Sede Legale

Via San Lorenzo, 34
I-39031 Brunico (BZ)



BTS Biogas Ltd

Sede legale

Unit 2 Lotherton Court
Lotherton Way
Garforth
Leeds
LS25 2JY

uk@bts-biogas.com



BTS Biogaz SAS

Sede legale

12 avenue des Saules - BP61
69922 Oullins Cedex

france@bts-biogas.com



BTS Biogas North America

Sede legale

50 State Circle
Annapolis, MD 21401

info@bts-biogas.com

bts-biogas.com



Unisciti al mondo BTS Biogas per rimanere aggiornato

